

## FICHE AMENDEMENT

### Proposition d'amendement à l'Article : 45

Déposée par Madame : Cristiana MUSCARDINI

Qualité : Membre

---

#### Art. 45

1. Il Consiglio, deliberando **all'unanimità** su proposta motivata di un terzo degli Stati membri, del Parlamento europeo o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare, **sulle base di atti ufficiali**, che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro di uno o più valori di cui all'articolo 2. Prima di procedere a tale constatazione, in Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

2. Il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità su proposta di un terzo degli Stati membri o della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, può constatare, **sulla base di atti ufficiali**, l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro di uno o più valori di cui all'articolo 2, dopo aver invitato lo Stato membro in questione a presentare osservazioni.
3. Qualora sia stata fatta la constatazione di cui al paragrafo 2, deliberando **all'unanimità**, può decidere di sospendere alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione del **Trattato** ( **eliminare:** " compresi i diritti di voto dello Stato membro in seno al Consiglio"). Nell'agire in tal senso, il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche, **mirando, in ogni caso, a tutelare i diritti fondamentali della**

## **popolazione dello Stato sanzionato.**

Lo Stato membro in questione continua in ogni caso ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.

4. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può successivamente decidere di revocare **o ridurre** le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.
5. Ai fini del presente articolo, il Consiglio delibera senza tener conto dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentanti, **messe agli atti**, non ostano all'adozione delle decisioni di cui al paragrafo 2.

**Lo Stato membro oggetto della sanzione a diritto di fare ricorso, attraverso un'apposita procedura, presso il Consiglio.**

**(Eliminare:** “ Il presente paragrafo si applica anche in caso di sospensione dei diritti di voto a norma del paragrafo 3” )

6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei suoi membri.

---

**Explication éventuelle :**